



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE BERTOLDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 2018

Modifiche al codice civile, in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori

ONOREVOLI SENATORI. – La figura dell'agente assicurativo costituisce un elemento centrale nel panorama dell'intermediazione assicurativa e necessita pertanto di una più adeguata regolamentazione sul piano normativo. Le peculiarità di tale figura si riconnettono ad un sistema distributivo che, in campo assicurativo, ha sempre attribuito caratteristiche ed incombenze specifiche agli agenti, differenziandoli dagli agenti di commercio. Le particolarità sul piano economico-sociale degli agenti assicurativi sono state intuite ed evidenziate sin dall'epoca dell'entrata in vigore del codice civile; già allora infatti il legislatore individuava negli accordi collettivi di settore la fonte regolatrice primaria dei rapporti degli agenti assicurativi, ponendo le norme del codice (articoli da 1742 a 1752) in una posizione gerarchicamente sotto-ordinata rispetto agli accordi collettivi ed agli usi propri del settore.

In tale ambito l'attuale quadro legislativo, riferito agli agenti assicurativi, titolari di agenzie in gestione autonoma (che nel nostro Paese risultano essere circa 20.000 e per i quali operano circa 30.000 lavoratori dipendenti subordinati e circa 200.000 collaboratori autonomi titolari di partita IVA), risulta nel nostro ordinamento attualmente incompleto, creando squilibri tra le parti sociali e lasciando eccessivo spazio a forme di negoziazione all'interno delle singole imprese assicurative che riflettono posizioni di forza non paritetiche tra intermediari ed imprese stesse. Ciò influisce in senso negativo

sul mercato assicurativo e in particolare sulla concorrenza che deve in esso generarsi, quale fondamentale principio ispiratore per un corretto sviluppo dei prodotti assicurativi, in risposta alle esigenze dei clienti.

La presente iniziativa legislativa, in coerenza con le più recenti riforme del mercato della intermediazione assicurativa, conseguenti all'applicazione in Italia della direttiva (UE) 2016/97 ed in coerenza con l'istituto dell'equo compenso (istituito di recente con il decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, cosiddetto decreto fiscale), interviene attraverso la revisione di alcune norme del codice civile, al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei rapporti contrattuali e garantire conseguentemente ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza e tutela, applicando una serie di disposizioni normative alla distribuzione di polizze relative a tutti i rami danni, vita e previdenza, in grado di migliorare l'attività degli operatori del settore.

Il disegno di legge, attraverso la modifica delle singole norme del codice civile che compongono la sua disciplina, intende pertanto valorizzare la figura dell'agente di assicurazione, con l'auspicio che una rapida approvazione possa contribuire, all'interno della regolamentazione generale, a definire meglio il suo ruolo, importante e delicato, che si fonda su un rapporto di fiducia con gli assicurati ed un rapporto di paritetica cooperazione con le imprese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1743 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per gli agenti assicurativi è vietata qualsiasi forma di esclusiva, nei rami danni, vita e previdenza, nei rapporti con le imprese di assicurazione. Tale divieto vale per tutti i distributori di prodotti assicurativi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *n.1*), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Art. 2.

1. All'articolo 1750 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«All'agente di assicurazione è sempre conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti assicurativi.

Nel rapporto di agenzia assicurativa, il periodo di preavviso dovuto dall'impresa, salvi i casi in cui sia legittimo il recesso in tronco per giusta causa, non può essere mai inferiore a sei mesi. Esso può essere sostituito con una corrispondente indennità solo con l'accordo scritto dell'agente. Ogni patto contrario è nullo».

Art. 3.

1. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1753. - (*Agenti di assicurazione*). - Le disposizioni del presente capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione,

in quanto non siano derogate dagli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali delle imprese e degli agenti assicurativi comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

Gli accordi nazionali predetti continuano a disciplinare i rapporti tra imprese e agenti, anche dopo la loro scadenza, sino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi nazionali validamente stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese e degli agenti».

Art. 4.

1. L'articolo 1899 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1899. - (*Durata dell'assicurazione*).
- L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale del contratto di assicurazione ramo danni, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Nei contratti del ramo malattia il recesso e la disdetta possono essere esercitati esclusivamente dal contraente.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni».